



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento delle sanzioni
amministrative comunali**

Approvato con D.C.C. n. 7 del 22/01/2004



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni previste dai regolamenti o dalle ordinanze del Comune, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o da specifici regolamenti comunali o dalle singole ordinanze.
2. Per ordinanze del Comune si intendono quelle adottate dal Sindaco e dai Dirigenti.
3. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dirigenziali che prevedono sanzioni amministrative che fanno riferimento agli artt. 106 ess. R.D. 3 marzo 1934 n. 383 si intendono abrogate e sostituite dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Applicazione

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute negli atti di cui all'art. 1, 1° comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale è effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1981 n. 689.

Art. 3 - Pagamento in misura ridotta

1. All'autore dell'illecito è consentito il pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
2. L'autore dell'illecito non è ammesso al pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.
3. Il Dirigente dell'Area che ha emesso la sanzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15. Il debito può essere estinto in ogni momento attraverso il pagamento in unica soluzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine determinato nel provvedimento che dispone il pagamento rateale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini per il pagamento in misura ridotta sono sospesi fino all'emissione dell'atto di ammissione o di diniego della rateizzazione.



Art. 4 - Competenza all'accertamento

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono svolte dagli operatori della Polizia Municipale, da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché dal Responsabile del servizio relativo alla materia in oggetto di violazione.
2. Ciascun Dirigente di Area può, con apposita determinazione, conferire le funzioni di cui al comma precedente ad altro personale con riferimento a singole materie nello stesso provvedimento.

Art. 5 - Ordinanza ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente dell'Area cui compete la materia oggetto di violazione, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Dirigente dell'Area competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nel caso di prima violazione si applica la sanzione nel minimo edittale.
4. Nel caso in cui il trasgressore sia recidivo la sanzione applicabile in concreto è aumentata fino ad un sesto. Si applica l'art. 8 , legge 24 ottobre 1981, n. 689.
5. La competenza all'adozione dell'ordinanza ingiunzione è attribuita al Dirigente competente per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1981 n. 689.



INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Applicazione.....	2
Art. 3 - Pagamento in misura ridotta	2
Art. 4 - Competenza all'accertamento	3
Art. 5 - Ordinanza ingiunzione	3
Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali.....	3